

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (revisione 2025)

In sede di valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento (rif. art. 4 e 7 DPR 122/2009) il Consiglio di classe decide tra ammissione, non ammissione o sospensione del giudizio di ogni singolo alunno facendo riferimento agli obiettivi disciplinari e trasversali definiti nelle programmazioni di Dipartimento e tenendo conto del livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto, del progresso compiuto, della valutazione sul comportamento che se inferiore a 6/10 comporta la non ammissione all'anno successivo.

Per la delibera di non ammissione alla classe successiva il Consiglio di Classe terrà conto della gravità delle insufficienze e del loro numero complessivo.

L'insufficienza sarà considerata grave:

- (a) se la preparazione dell'alunno risulta carente rispetto ai risultati attesi secondo gli obiettivi minimi;
- (b) se si ritiene che le lacune dell'alunno non possano essere colmate;
- (c) se l'insufficienza risulti essere, a giudizio unanime o maggioritario, pregiudizievole ai fini della prosecuzione degli studi.

In tali casi, mancando le condizioni che consentirebbero la prosecuzione del percorso di studi, l'alunno viene dichiarato non ammesso alla classe successiva.

Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli studenti che non abbiano conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. «A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico» (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 4, comma 6).

Gli interventi di recupero possono svolgersi secondo diverse modalità, che sono decise dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Gli interventi, attivati annualmente dal Collegio dei Docenti, possono essere i seguenti:

- attività di recupero in itinere;
- percorsi di recupero pomeridiani, da effettuarsi secondo le esigenze didattiche, per un numero di ore per materia stabilito da ciascun Consiglio di Classe ad inizio anno scolastico secondo un monte ore prefissato;
- sportello help: lo studente può rivolgersi al docente disponibile in orario pomeridiano, per avere spiegazioni sugli argomenti che vengono trattati in classe e non compresi immediatamente;
- sportello help studentesco in *peer education*: consiste in un'offerta di sostegno allo studente fornita dagli alunni delle classi quarte e quinte che si rendono disponibili a fornire aiuto agli altri studenti; tale attività è supervisionata dai docenti e garantisce agli studenti delle classi quarte e quinte la possibilità di acquisire credito scolastico;

- studio individuale degli studenti.

Le attività di recupero scolastico possono iniziare da ottobre. Al termine del primo periodo didattico (trimestre) vengono organizzati corsi di recupero per gli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi. La forma di recupero e la sua durata viene decisa dal Collegio dei Docenti. Le verifiche di raggiungimento degli obiettivi del primo periodo didattico (trimestre) avvengono entro la prima decade di febbraio e le famiglie sono avvisate del risultato dei recuperi.

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (revisione 2025)

Nello scrutinio finale il Consiglio di classe valuta gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso del Liceo che siano in possesso dei seguenti requisiti previsti dalle norme vigenti:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato salvo eventuali deroghe;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- svolgimento del monte orario di attività di PCTO previsto per i Licei;
- una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina, o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
- voto di comportamento pari o superiore a 6/10; in caso di voto pari a 6/10 in sede di valutazione nello scrutinio finale di ammissione all'Esame di Stato, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo (L. 150/2024);

Nella relativa deliberazione del Consiglio di classe riunito in fase di scrutinio, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, se previste per le alunne e gli alunni che si non si sono avvalsi dell'insegnamento di religione cattolica, se determinante per l'ammissione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Al superamento dell'Esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali viene rilasciato il titolo di diploma liceale, con indicato il tipo di liceo frequentato dallo studente e le competenze acquisite, che costituisce titolo necessario per l'accesso all'università.